



**COMUNE DI PEDRENGO**

*Provincia di Bergamo*

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO  
DELL'ACCERTAMENTO CON  
ADESIONE ALLE ENTRATE  
TRIBUTARIE COMUNALI**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.05.2006 con provvedimento n. 18

# TITOLO I PRINCIPI GENERALI

## Art. 1

### *Contenuto del regolamento*

1. Con il presente regolamento il Comune di Pedrengo si avvale della facoltà prevista dall'art. 50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 che consente ai Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218 e delle indicazioni operative indicate dal Ministero delle Finanze nelle circolari 8/8/1997 n. 235/E e 28/06/2001 n. 65.<sup>1</sup>

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie che di seguito saranno indicate genericamente "tributi" o "entrate".

## Art. 2

### *Ambito di applicazione*

1. Il D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 che, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'art. 3, comma 120, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, opera una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, viene esteso alle entrate comunali.

2. L'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione.<sup>2</sup> In particolare, deve intendersi applicabile a tutti gli accertamenti da emettere ed a quelli già emessi, per i quali non siano decorsi i termini per ricorrere e non sia presentato ricorso.

## Art. 3

### *Ambito soggettivo*

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di tributi comunali.

2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.

3. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.<sup>3</sup>

4. Nel caso in cui l'istituto dell'accertamento con adesione sia applicato ai tributi per cui vi siano più obbligati l'ufficio deve inviare l'invito<sup>4</sup> a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare

---

<sup>1</sup> Per l'ICI : art. 59, comma 1, lett. m), D. LGS. 446/97.

<sup>2</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 1.0

<sup>3</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap.II - 1.1

<sup>4</sup> Art. 11, comma 1, del D.Lgs 218/97.

al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà.

5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. L'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta il soddisfacimento dell'obbligo tributario;

6. Nel caso di adesione anche di un solo coobbligato il perfezionamento dell'adesione comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento, anche se già notificato, nei confronti degli altri coobbligati.

7. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni<sup>5/6</sup>

8. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza.<sup>7</sup>

#### **Art. 4**

#### ***Ambito oggettivo***

1. L'accertamento con adesione si applica a tutti i tributi comunali e l'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento e, pertanto, non solo per quelle di natura estimativa.<sup>8</sup>

2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Sono, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'istituto gli atti di liquidazione del tributo e gli atti di irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni formali ovvero ad omessi o ritardati versamenti di somme dovute sulla base della dichiarazione o denuncia del contribuente. Sono escluse, inoltre, le adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.<sup>9</sup>

## **TITOLO II IL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 5**

#### ***Criteri generali***

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al funzionario responsabile della gestione del tributo che ha emesso l'atto concordabile.

---

<sup>5</sup> Art. 12, comma 2, D. Lgs. 218/97.

<sup>6</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap.II - 1.1

<sup>7</sup> Art. 12, comma 2, D. Lgs. 218/97.

<sup>8</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. II - 1.2

<sup>9</sup> Art. 3, comma 1, D. Lgs. 218/97.

2. Il procedimento può essere attivato:

- a. d'ufficio, per iniziativa dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica;<sup>10</sup>
- b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria;<sup>11</sup>
- c. su istanza del contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale.<sup>12</sup>

## **Art. 6**

### ***Avvio del procedimento a iniziativa dell'ufficio***

1. L'avvio del procedimento di adesione da parte del funzionario responsabile della gestione del tributo si realizza attraverso l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale devono essere indicati:

- a. i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
- b. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.<sup>13</sup>

2. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato al contribuente mediante notifica nelle forme consentite dalla legge.

3. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento. Resta salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica.<sup>14</sup>

4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito dovranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.<sup>15</sup>

5. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.<sup>16</sup>

6. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione dell'ufficio competente, che dovrà, pertanto, tenere conto delle proprie esigenze e capacità operative soprattutto in prossimità dei termini di decadenza dell'azione di accertamento.<sup>17</sup>

7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.<sup>18</sup>

## **Art. 7**

---

<sup>10</sup> Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 218/97.

<sup>11</sup> Art. 6 del D.Lgs. 218/97.

<sup>12</sup> Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 218/97.

<sup>13</sup> Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 218/97.

<sup>14</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.3.

<sup>15</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.3.

<sup>16</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.3.

<sup>17</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.3.

<sup>18</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.3.

### ***Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente***

1. Il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'art. 6 del presente Regolamento, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.<sup>19</sup>
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, dell'indirizzo e-mail e/o del numero di fax, deve essere presentata al funzionario responsabile della gestione del tributo mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno<sup>20</sup>, o a mezzo invio alla casella di posta elettronica certificata dal Comune, solo se effettuata da casella ugualmente certificata, o a mezzo fax.<sup>21</sup>
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione tributaria provinciale e l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.<sup>22/23</sup>
4. In caso di presenza di più coobbligati la presentazione del ricorso da parte di uno dei coobbligati non limita il diritto degli altri ad utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione.
5. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.<sup>24</sup>
6. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini della eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.<sup>25</sup>
7. Il funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo stesso un invito a comparire<sup>26</sup> da inviarsi con raccomandata A.R. o a mezzo invio alla casella di posta elettronica dichiarata dal contribuente o con trasmissione a mezzo fax al numero indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione.<sup>27</sup> Nell'invito a comparire sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.<sup>28</sup>

---

<sup>19</sup> Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.

<sup>20</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.4.

<sup>21</sup> Art. 38, DPR n. 445/2000.

<sup>22</sup> Art. 12 del D.Lgs. 218/97.

<sup>23</sup> Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

<sup>24</sup> Artt. 6 e 12, D. Lgs 218/97.

<sup>25</sup> Art. 12, comma 2, D. Lgs 218/97.

<sup>26</sup> Artt. 6 e 12, D. Lgs 218/97.

<sup>27</sup> Art. 38, DPR n. 445/2000.

<sup>28</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. II - 1.2.

8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio.<sup>29</sup>

9. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.<sup>30</sup>

10. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può chiedere al funzionario responsabile della gestione del tributo, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.<sup>31</sup> L'istanza deve essere inoltrata con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo con riferimento agli specifici periodi d'imposta nonché ai tributi interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di accertamento.<sup>32</sup>

## **Art. 8**

### ***Contraddittorio con il contribuente***

1. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.<sup>33</sup>

2. La fase del contraddittorio deve essere contenuta entro 60 giorni.

3. La redazione del verbale è obbligatoria anche in caso di esito negativo. L'ufficio a fronte dell'esito negativo del contraddittorio deve attivarsi per notificare senza ritardo il relativo avviso di accertamento; quest'ultimo dovrà comunque tener conto degli eventuali chiarimenti o prove documentali forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio precedentemente svolto.<sup>34</sup>

4. L'avvenuta verbalizzazione dell'esito negativo del contraddittorio svolto non preclude, nelle more della notifica dell'avviso di accertamento oppure nell'ambito dei residui termini d'impugnazione ancora pendenti, la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione in dipendenza di ulteriori elementi di valutazione e produzioni documentali offerti dal contribuente, ovvero delle diverse determinazioni espresse dalle parti in termini favorevoli all'adesione.<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. II - 1.2.

<sup>30</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.4.

<sup>31</sup> Art. 6, comma 1, D. Lgs 218/97.

<sup>32</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.4.

<sup>33</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.5.

<sup>34</sup> Circolare n. 65/E del 28/06/2001 – 4.2

<sup>35</sup> Circolare n. 65/E del 28/06/2001 – 4.2

**Art. 9**  
***Conclusione del procedimento***

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento, previa verifica, da parte dell'ufficio, del rapporto costi-benefici dell'operazione.

2. Dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:

- dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
- dal funzionario responsabile del tributo.

Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:

- l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.<sup>36</sup>

3. L'analisi costi-benefici, da riportare in atto scritto registrato al protocollo dell'ente, dovrà tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso. Non devono essere adottate generiche formule di rito, esclusivamente riferite a criteri di economicità dell'azione amministrativa, di deflazione del contenzioso e di celere acquisizione dei tributi, ove disancorati dalla specificità delle posizioni fiscali interessate dal procedimento di accertamento con adesione e da una puntuale valutazione di merito del contesto.<sup>37</sup> L'analisi costi-benefici costituisce atto interno dell'amministrazione sottratto al diritto di accesso.

4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso l'ufficio interessato, la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.<sup>38</sup>

5. L'adesione si intende perfezionata con il versamento delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione di idonea garanzia sulle rimanenti. Il versamento delle intere somme dovute o della prima rata contestualmente alla prestazione di garanzia per le rimanenti, deve avvenire entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.<sup>39</sup> In mancanza l'adesione si considera non perfezionata.

6. In caso di mancato perfezionamento dell'adesione l'ufficio provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento o all'iscrizione a ruolo degli avvisi di accertamento già notificati.

7. Il termine di venti giorni potrà essere elevato fino ad un massimo di 60 giorni in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nel caso in cui l'ufficio valuti il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione in presenza di elementi di riscontro oggettivi ed avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice, in relazione ai

---

<sup>36</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.6.

<sup>37</sup> Circolare n. 65/E del 28/06/2001 – 4.2

<sup>38</sup> Art. 8, comma 3, del D. Lgs. 218/97.

<sup>39</sup> Art. 9 del D. Lgs. 218/97.

tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l'eventuale perfezionamento dell'adesione. La deroga deve essere concessa con atto scritto e motivato.

8. A titolo esemplificativo, si precisa che non è ravvisabile l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione qualora:

- l'accertamento già notificato, oggetto di procedimento di adesione a seguito di istanza del contribuente, sia ormai divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini d'impugnativa, ovvero sia stato impugnato dal contribuente, con conseguente rinuncia all'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 218/97 e, conseguentemente, all'intero iter procedimentale dell'adesione;

- sia sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare maggiori imponibili ovvero maggiori imposte rispetto a quelli determinati nell'atto di adesione sottoscritto a seguito di procedimento attivato ai sensi dell'art. 5 ovvero dell'art. 6, comma 1, dello stesso D. lgs. n. 218/1997.<sup>40</sup>

9. Sussiste invece l'interesse dell'ufficio:

- nel caso di accertamento notificato e non impugnato dal contribuente, per il quale al momento del riscontro residuano i termini d'impugnativa, al fine di evitare un prevedibile procedimento di contenzioso in relazione ad un avviso di accertamento i cui elementi costitutivi sono già stati oggetto di diversa valutazione da parte dello stesso ufficio in sede di atto di adesione;

- nel caso di procedimento di adesione innescato su iniziativa dell'ufficio, ai sensi dell'art. 5 ovvero dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997, al fine di evitare dispersione di attività amministrativa e aggravio del generale procedimento di accertamento: l'ufficio dovrebbe infatti procedere alla notifica di un avviso di accertamento coerente con le determinazioni assunte in sede di sottoscrizione dell'atto di adesione e quindi con esiti contabili sostanzialmente invariati rispetto a quelli già oggetto di adesione, con l'unica conseguenza, pregiudizievole per l'Ente, della relativa riscossione posticipata nel tempo.<sup>41</sup>

10. Qualora il contribuente non ottemperi all'invito dell'ufficio nel termine assegnato, dovrà essere definitivamente assunto il mancato perfezionamento dell'adesione, con ogni consequenziale determinazione in ordine alle attività da porre in essere, ridando cioè efficacia all'originario accertamento notificato ovvero procedendo alla notifica dell'avviso di accertamento.<sup>42</sup>

11. Una volta che l'adesione è perfezionata, l'ufficio rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente

12. Limitatamente alla tassa rifiuti solidi urbani interni, l'ufficio provvede direttamente ad iscrivere a ruolo le somme risultanti dall'atto di accertamento con adesione a titolo di tributo, sanzione amministrativa ed interessi.

---

<sup>40</sup> Circolare n. 65/E del 28/06/2001 – 4.3

<sup>41</sup> Circolare n. 65/E del 28/06/2001 – 4.3

<sup>42</sup> Circolare n. 65/E del 28/06/2001 – 4.3

## **Art. 10**

### ***Modalità di versamento delle somme dovute***

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito nelle forme di versamento previste per ciascun tributo da leggi e regolamenti.
2. E' ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero di dodici rate trimestrali se le somme dovute siano superiori a Euro 51.645,69. In tal caso, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.<sup>43</sup>

## **Art. 11**

### ***Pagamenti rateali e prestazione della garanzia***

1. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme, il contribuente deve versare entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento con adesione l'importo della prima rata.<sup>44</sup>
2. La rateazione del versamento richiede il rilascio di una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.<sup>45</sup>
3. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali.<sup>46</sup>
4. Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.<sup>47</sup>
5. Gli interessi legali, computati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.<sup>48</sup>
6. La garanzia deve essere intestata al Comune di Pedrengo. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia al funzionario responsabile del tributo entro dieci giorni dal versamento della prima rata.<sup>49</sup>
7. La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione, e deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.<sup>50</sup> La garanzia deve inoltre contemplare, tra le condizioni generali, la rinuncia al beneficio, da parte dell'ente che ha prestato la garanzia, della preventiva escussione del contraente e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.

---

<sup>43</sup> Art. 8, comma 2, del D. Lgs. 218/97.

<sup>44</sup> Art. 8, comma 2, del D. Lgs. 218/97.

<sup>45</sup> Art. 8, comma 2, del D. Lgs. 218/97.

<sup>46</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 3.2.

<sup>47</sup> Art. 8, comma 2, del D. Lgs. 218/97.

<sup>48</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 3.2.

<sup>49</sup> Art. 8, comma 3, del D. Lgs. 218/97.

<sup>50</sup> Art. 8, comma 2, del D. Lgs. 218/97.

8. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. In tal caso il funzionario responsabile del tributo, con lettera motivata a mezzo raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di pagare tutto il debito residuo. L'ente in questione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria Comunale, indicando le generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento.<sup>51</sup>

9. In dipendenza dell'avvenuto perfezionamento dell'adesione, il successivo mancato versamento delle somme oggetto di pagamento dilazionato<sup>52</sup> comporta la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato nel termine previsto.<sup>53</sup>

10. Qualora non sia stata già richiesta l'escussione della garanzia, l'ufficio può riconoscere il mantenimento del beneficio della dilazione originariamente concessa al contribuente, se lo stesso abbia manifestato la volontà di adempiere al proprio impegno pagando, a titolo di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, gli importi dovuti alle rispettive scadenze rateali, gli interessi legali maturati dalla data di originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione.

Ne consegue, pertanto, che gli uffici procederanno all'immediata escussione della garanzia ed all'irrogazione della sanzione prevista dal citato art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, con riferimento alle posizioni di cui sia riscontrato l'inadempimento del contribuente alle previste scadenze rateali e per le quali non sia constatato l'avvenuto perfezionamento del ravvedimento ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate.<sup>54</sup>

### **TITOLO III**

### **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

#### **Art. 12**

#### *Effetti tributari*

1. L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento;
- comporta la riduzione di alcune sanzioni.<sup>55</sup>

2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 3.2.

<sup>52</sup> Violazione punibile ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997

<sup>53</sup> Circolare n. 65/E del 28/06/2001 – 4.4

<sup>54</sup> Circolare n. 65/E del 28/06/2001 – 4.4

<sup>55</sup> Art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997.

3. La definizione non produce effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate; pertanto le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria.<sup>57</sup>

4. Per quanto concerne le sanzioni relative a violazioni riguardanti il tributo oggetto dell'adesione e il contenuto della dichiarazione queste si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.<sup>58</sup> Per quanto concerne le sanzioni relative a violazioni riguardanti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio, queste non sono sottoposte ad alcuna riduzione.<sup>59</sup>

5. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi.<sup>60</sup>

### **Art. 13**

#### ***Effetti extratributari***

1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione non rileva ai fini extratributari.<sup>61</sup>

### **Art. 14**

#### ***Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice***

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.<sup>62</sup>

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.<sup>63</sup>

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

---

<sup>56</sup> Art. 6, comma 4, del D. Lgs. 218/97.

<sup>57</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.7.

<sup>58</sup> Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 218/97.

<sup>59</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.7. a) – in quanto non sussiste diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo.

<sup>60</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.7. a)

<sup>61</sup> Art. 2, comma 3, del D. Lgs. 218/97.

<sup>62</sup> Circolare n. 235/E del 08/08/1997 – cap. I - 2.8.

<sup>63</sup> Art. 2, comma 4, del D. Lgs. 218/97.

**Art. 15**  
***Conciliazione giudiziale***

1. Possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché si trovino nella fase processuale del primo grado del giudizio, cioè pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali.<sup>64</sup>

2. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs 546/92 ed all'art. 37, comma 4-bis, del D. Lgs. 545/92.

**Art. 16**  
***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2006.<sup>65</sup>

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.

---

<sup>64</sup> Art. 48, del D.Lgs. 546/92

<sup>65</sup> Art. 53, comma 16, L. n. 388/2000 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, L. 448/2001: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito **entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*

Art. 1, comma 1, Decreto 27 marzo 2006: **“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2006.”**